

# Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF)

## Modifica del ...

---

Stato 18.1.2010

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 dicembre 1986<sup>1</sup> contro l'inquinamento fonico è modificata come segue:

*Art. 8 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

*Art. 17 cpv. 6*

<sup>6</sup> I risanamenti e i provvedimenti d'isolamento acustico devono essere realizzati:

- a. per gli aerodromi militari: entro il 31 luglio 2020;
- b. per gli aerodromi civili sui quali circolano velivoli grandi: entro il 30 maggio 2016;
- c. per gli impianti di tiro civili per i quali vige l'obbligo di risanamento in base alla modifica dell'allegato 7 del 23 agosto 2006: entro il 1° novembre 2016;
- d. per le piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari: entro il 31 luglio 2025.

*Art. 30*

Le zone edificabili destinate ad edifici con locali sensibili al rumore non ancora urbanizzate al momento dell'entrata in vigore della legge possono essere urbanizzate solo nella misura in cui i valori di pianificazione sono rispettati oppure possono esserlo sia mediante il cambiamento della destinazione sia mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione. L'autorità esecutiva può accordare delle eccezioni per piccole parti di zone edificabili.

<sup>1</sup> RS 814.41

*Art. 37 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi e le piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari, l'autorità esecutiva registra in un catasto (catasto dei rumori) le immissioni foniche determinate ai sensi dell'articolo 36.

*Art. 45, rubrica, nonché cpv. 3 e 5***Art. 45**

<sup>3</sup> Per l'esecuzione delle prescrizioni sulla limitazione delle emissioni (art. 4, 7–9 e 12), sui risanamenti (art. 13, 14, 16–18 e 20) e sulla determinazione e valutazione delle immissioni foniche (art. 36, 37, 37a e 40) provvedono:

- a. l'Ufficio federale dei trasporti se le prescrizioni concernono impianti ferroviari o impianti a fune di cui all'articolo 2 della legge federale del 23 giugno 2006<sup>2</sup> sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;
- b. l'Ufficio federale dell'aviazione civile se le prescrizioni concernono aerodromi civili;
- c. il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport<sup>3</sup> se le prescrizioni concernono impianti della difesa nazionale;
- d. l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte e l'Ufficio federale dell'energia se le prescrizioni concernono impianti elettrici;
- e. l'Ufficio federale delle strade se le prescrizioni concernono le strade nazionali;
- f. il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni se le prescrizioni concernono strade nazionali, grandi progetti ferroviari secondo l'allegato alla legge federale del 20 dicembre 1957<sup>4</sup> sulle ferrovie oppure costruzioni e impianti che servono all'esercizio di un aeroporto realizzati nell'ambito di una procedura di approvazione dei piani conformemente all'articolo 37 della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>5</sup> sulla navigazione aerea.

<sup>5</sup> Per le strade nazionali, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni provvede anche all'esecuzione delle prescrizioni concernenti i provvedimenti d'isolamento acustico (art. 10 e 15).

<sup>2</sup> RS 743.01

<sup>3</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adeguata conformemente all'art. 16 cpv. 3 dell'ordinanza del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

<sup>4</sup> RS 742.101

<sup>5</sup> RS 748.0

*Titolo della sezione prima dell'art. 46*

## **Sezione 2: Geoinformazione**

*Art. 46, rubrica, nonché cpv. 2*

### **Art. 46**

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'ambiente allestisce una panoramica nazionale dell'inquinamento fonico. Pubblica una mappa georeferenziata dell'inquinamento fonico in particolare per il rumore del traffico stradale, ferroviario e aereo, nonché per il rumore delle piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari. Aggiorna periodicamente tale mappa.

*Numero della sezione prima dell'art. 47*

## **Sezione 3: Disposizioni transitorie**

*Art. 48*

*Abrogato*

*Art. 48a cpv. 2*

<sup>2</sup> L'assegnazione dei sussidi di cui al capoverso 1 si estingue il 1° gennaio 2015 se entro tale data:

- a. le misure progettate non sono state realizzate o
- b. i costi delle misure eseguite non sono ancora stati fatturati all'Ufficio federale dell'ambiente.

II

<sup>1</sup> Gli allegati 2, 5 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 9 conformemente alla versione qui annessa.

III

L'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008<sup>6</sup> sulla geoinformazione è modificato come segue:

<sup>6</sup> RS 510.620

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto uene	restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio per lo scaricamento	Identificatore
Carte dell'inquinamento fonico – panoramica nazionale	RS 814.41 art. 46 cpv. 2 RS 814.01 art. 44	UFAM				A		120
Catasto dei rumori – aerodromi civili	RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44	UFAC [UFAM]				A		176
Catasto dei rumori – piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari	RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44	DDPS [UFAM]				A		177

## IV

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2010.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
La cancelliera della Confederazione,

*Allegato 2*  
(art. 38 cpv. 3)

## **Esigenze relative ai metodi di calcolo e agli strumenti di misura**

### *Cifra 2*

Le esigenze tecniche relative agli strumenti di misurazione utilizzati per misurare le immissioni foniche e alla stabilità di misurazione sono disciplinate dall'ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>7</sup> sugli strumenti di misurazione.

<sup>7</sup> RS 941.210

*Allegato 5*  
(art. 40 cpv. 1)

## **Valori limite d'esposizione al rumore degli aerodromi civili**

*Cifra 5 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le misurazioni per determinare il livello di rumore massimo medio  $\bar{L}_{max}$  devono essere effettuate con il sonometro regolato su «SLOW».

*Allegato 7*  
(art. 40 cpv. 1)

*Titolo*

## **Valori limite d'esposizione al rumore degli impianti di tiro civili**

*Cifra 1*

<sup>1</sup> I valori limite d'esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore degli impianti di tiro civili nei quali si tira su bersagli mobili o fissi esclusivamente con armi da fuoco portatili e da pugno.

<sup>2</sup> Le armi da fuoco portatili o da pugno impiegate negli impianti di tiro civili sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a. fucili d'assalto e armi da fuoco portatili di calibro simile;
- b. armi da fuoco da pugno con cartucce a percussione centrale, in particolare pistole d'ordinanza;
- c. armi da fuoco da pugno con cartucce a percussione anulare;
- d. armi da fuoco portatili con cartucce a percussione anulare;
- e. fucili da caccia con cartucce a palla;
- f. fucili a pallini;
- g. altre armi da fuoco.

<sup>3</sup> Gli impianti di tiro civili sono considerati pubblici se vi vengono effettuati esercizi di tiro conformemente agli articoli 62 e 63 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>8</sup>.

*Allegato 9*  
(art. 40 cpv. 1)

## **Valori limite d'esposizione al rumore su piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari**

### **1 Campo d'applicazione**

<sup>1</sup> I valori limite d'esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore delle piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari.

<sup>2</sup> Per il rumore del tiro civile su piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari, oltre ai valori limite d'esposizione di cui alla cifra 2 valgono i valori limite d'esposizione giusta l'allegato 7; è eccettuato il tiro della polizia e del Corpo delle guardie di confine.

<sup>3</sup> Il rumore prodotto da officine di riparazione, aziende di manutenzione e altri impianti d'esercizio simili nonché il rumore del traffico sulle piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari è equiparato al rumore degli impianti dell'industria e delle arti e mestieri (allegato 6 cifra 1).

<sup>4</sup> Il rumore degli elicotteri sulle piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari è valutato secondo la cifra 4.

### **2 Valori limite d'esposizione al rumore**

Grado di sensibilità (art. 43)	Valore di pianificazione	Valore limite d'immissione	Valore d'allarme
	Lr in dB(A)	Lr in dB(A)	Lr in dB(A)
I	50	55	65
II	55	60	70
III	60	65	70
IV	65	70	75

### **3 Determinazione del livello di valutazione**

#### **31 Principi**

<sup>1</sup> Il livello di valutazione  $L_r$  del rumore di tiro delle piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari è calcolato a partire dai livelli di valutazione parziali  $L_{r1}$  e  $L_{r2}$  nonché dalle correzioni del livello  $K1$  e  $K2$  con la formula seguente:

$$L_r = 10 \cdot \log(10^{0.1 \cdot L_{r1}} + 10^{0.1 \cdot (L_{r2} + K1)}) - 10 \cdot \log(T) + K2$$

*Dove:*

$L_r$	livello di valutazione del rumore delle piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari;
$T$	tempo di valutazione in secondi = 52 settimane · 5 giorni · 12 ore · 60 minuti · 60 secondi;
$L_{r1}$	livello di valutazione parziale di tutti gli eventi di tiro nel corso di un anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 19;
$L_{r2}$	livello di valutazione parziale di tutti gli eventi di tiro nel corso di un anno al di fuori della fascia oraria dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 19;
$K1$	5
$K2$	15

### **32 Determinazione dell'attività di tiro**

<sup>1</sup> Per le piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari esistenti, il numero di colpi deve essere determinato mediante rilevamenti sull'arco di tre anni.

<sup>2</sup> Qualora per piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari esistenti non vi siano dati sufficienti sul numero di colpi o qualora tali impianti siano di nuova costruzione o modificati, il numero di colpi è determinato sulla base di previsioni relative all'utilizzazione futura.

### **4 Valori limite d'esposizione al rumore degli elicotteri sulle piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari**

#### **41 Valori limite d'esposizione al rumore in $\bar{L}_{max}$**

Per il rumore degli elicotteri sulle piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari valgono i seguenti valori limite d'esposizione al rumore in  $\bar{L}_{max}$ :

Grado di sensibilità (art. 43)	Valore di pianificazione	Valore limite d'immissione	Valore d'allarme
	$\bar{L}_{max}$ in dB(A)	$\bar{L}_{max}$ in dB(A)	$\bar{L}_{max}$ in dB(A)
I	70	75	85
II	75	80	90
III	80	85	90
IV	85	90	95

---

**42**                    **Determinazione del livello di rumore massimo medio in**  
**L max**

<sup>1</sup> Il livello di rumore massimo medio  $\bar{L}_{max}$  per gli elicotteri sulle piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari è la media energetica del livello di rumore massimo di un numero rappresentativo di sorvoli o di passaggi.

<sup>2</sup> Le misurazioni per determinare il livello di rumore massimo medio  $\bar{L}_{max}$  devono essere effettuate con il sonometro regolato su «SLOW».